

L'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, richiama:

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, ed in particolare l'allegato 1 che definisce il concetto di PMI;
- il Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 settembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti in "de minimis";
- il Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed in particolare l'articolo 1 che incrementa di ulteriori nove settimane i periodi di trattamenti d'integrazione e l'articolo 14 che proroga il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a determinate condizioni;
- il Decreto legge 28 ottobre 202, n.137 (c.d. Decreto Ristori), ed in particolare l'articolo 12 che prevede nuovi trattamenti di Cassa integrazione e disposizioni in materia di licenziamento;
- la Legge Regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aosta per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), ed in particolare l'articolo 62, commi 4, 5 e 6 che prevedono rispettivamente: un bonus a favore delle imprese con addetti non superiore a tre, per il pagamento dei costi salariali, comprese le quote contributive e assistenziali dei dipendenti, per evitare i licenziamenti, i criteri e modalità di erogazione stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente ed infine la possibilità di prevedere il regime di aiuto da concedere ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, sopra richiamato.

Evidenzia che dall'analisi dei dati sul tessuto produttivo regionale emerge la preponderanza delle micro imprese con un numero di dipendenti non superiore a tre alle quali è rivolta la misura prevista dall'articolo 62, comma 4, della sopra richiamata legge regionale.

Fa presente che, alla luce dell'attuale situazione emergenziale, è assolutamente necessario scongiurare in ogni modo e per quanto possibile la perdita dei posti di lavoro.

Specifica a tale fine che per incentivare il mantenimento occupazionale, anche una volta cessato l'attuale divieto di licenziamento previsto dalla normativa nazionale, è necessario dare immediata attuazione alla misura prevista dalla legge regionale, riconoscendo ai datori di lavoro un contributo a fondo perduto rivolto a tutelare i posti di lavoro dei lavoratori dipendenti.

Dà atto che, per questi motivi, gli uffici della Struttura servizi per il lavoro del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, a seguito di un confronto con l'Ordine dei consulenti del lavoro, hanno predisposto un documento che disciplina "I criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dall'articolo 62, comma 4, della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8. " e che viene allegato alla presente deliberazione.

Rappresenta, infine, l'opportunità di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la declinazione specifica dei criteri e delle modalità concrete di erogazione del contributo.

LA GIUNTA REGIONALE

visto il parere favorevole in merito ai contenuti della presente deliberazione espresso a cura della competente Commissione consiliare con nota prot. n. 46735 in data 23 novembre 2020;

preso atto che la competente Commissione consiliare, rilasciando il parere sopra riportato, ha formulato la seguente osservazione: per quanto concerne la misura ed il limite del contributo, per le aziende aventi da uno a tre dipendenti, l'aiuto sia concesso nella misura di 5.000 euro in presenza di un solo dipendente, di 7.500 euro in caso di due dipendenti e di 10.000 euro per tre dipendenti;

ritenuto di recepire l'osservazione della Commissione consiliare;

ritenuto, su proposta dell'Assessore Bertschy, che alla luce dell'attuale situazione, con particolare riferimento alle limitazioni introdotte dai DPCM del 24 ottobre e 3 novembre c.a. e al fine di fronteggiare la crisi di liquidità delle imprese sia opportuno stabilire, ad ulteriore precisazione, che alla concessione del contributo segua l'immediata liquidazione del medesimo, dando atto che in caso di revoca del contributo si provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;

visto il parere di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare il documento recante "Criteri e modalità di erogazione del contributo previsto dall'articolo 62, comma 4, della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8." che include il contenuto dell'osservazione della Commissione consiliare e che viene allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire, ad ulteriore precisazione, che, al fine di fronteggiare la crisi di liquidità delle imprese, alla concessione del contributo segua l'immediata liquidazione del medesimo, dando atto che in caso di revoca del contributo si provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite;
3. di prenotare per l'anno 2020 la spesa per un importo pari a euro 3.700.000,00 (tremilioni-settecentomila/00), sul capitolo U0025134 "Trasferimenti correnti a imprese, con un numero di addetti inferiore a 3, per il pagamento del costo dei salari finalizzati a tutelare il livello occupazionale durante l'emergenza epidemiologica (emergenza covid-19) - (avanzo 2019)" del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 della Regione che presenta la necessaria disponibilità;
4. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la declinazione specifica e puntuale dei criteri e delle modalità concrete di erogazione del contributo;
5. di garantire la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dedicato.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1257 del 24/11/2020

CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO
DALL'ARTICOLO 62, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2020, N. 8.
(ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE PER L'ANNO 2020 E MISURE URGENTI PER
CONTRASTARE GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19).

PREMESSA

La Regione, al fine di tutelare il livello occupazionale durante la pandemia COVID-19, intende sostenere finanziariamente le imprese con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a tre, operanti sul territorio regionale, mediante un sostegno per il costo del lavoro finalizzato a garantire la prosecuzione delle attività.

L'aiuto consiste in un contributo a fondo perduto, concesso nel rispetto del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 settembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

DESTINATARI

1. Sono destinatarie del contributo le PMI, così come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a tre alla data di presentazione della domanda.

2. Ai fini della determinazione del numero dei dipendenti si considerano tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, iscritti nel L.U.L. al momento della presentazione della domanda, esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato, gli studenti con contratto di formazione professionale, i dipendenti in congedo di maternità, parentale o non retribuito ed i lavoratori intermittenti.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente iscritto presso il Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, per coloro che sono tenuti a tale adempimento, ovvero essere iscritti nel relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale ove obbligatorio per legge;

b) possedere una unità locale/operativa sul territorio regionale:

- per le imprese, essere censita nel Registro delle Imprese italiano;

- per i liberi professionisti, risultare dal modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA";

c) avere un numero di dipendenti a tempo indeterminato, iscritti nel LUL, non superiore a tre;

d) presentare una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;

e) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti (società e ditte individuali);

f) rientrare nei parametri dimensionali delle PMI così come sono definiti nell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014;

g) non essere sottoposti ad alcuna misura di prevenzione di cui al d.lgs. 159/2011;

h) dimostrare di aver subito gli effetti negativi dell'epidemia da COVID-19 mediante la fruizione di trattamenti d'integrazione salariale previsti dalla normativa per l'emergenza Covid -19 ovvero dimostrare di avere avuto una riduzione percentuale del fatturato pari o superiore al 40% nel primo semestre del 2020 rapportata al valore del fatturato dello stesso semestre nel 2019. Possono comunque avere accesso alla misura tutti coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019;

i) rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di "de minimis" (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione).

2. Il possesso dei requisiti è dimostrato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;

3. Il richiedente al momento della domanda deve impegnarsi a mantenere il numero di dipendenti dichiarato a partire dal 1° dicembre 2020 fino al 30 aprile 2021, a retribuire i medesimi e a fornire all'amministrazione, in caso di controllo, ogni documento utile e necessario.

4. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), g) devono essere mantenuti fino al 30 aprile 2021, pena la revoca del contributo.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande sono presentate sulla piattaforma "Covid-19. Misure di sostegno Regionali" entro il 5 dicembre 2020 e sono istruite in base all'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie rese disponibili per la misura.

MISURA E LIMITE DEL CONTRIBUTO

1. L'aiuto di cui al presente avviso è concesso nel rispetto della normativa comunitaria in regime "de minimis" e consiste in un contributo a fondo perduto in proporzione crescente rispetto al numero di addetti e per un importo comunque non superiore a euro 10.000 per beneficiario, e così precisamente:

a) 5.000 euro per un solo addetto;

b) 7.500 euro per due addetti;

c) 10.000 euro per tre addetti.

2. La concessione del contributo è prevista entro il termine del 20 dicembre 2020 e al medesimo si applicano le ritenute a norma di legge.

3. Il contributo previsto non è cumulabile, per gli stessi dipendenti, con gli aiuti previsti dagli avvisi 18 AB, 20AE, 20 AH e incentivi disabili approvati, rispettivamente, con PD 2123/2018, DGR 637/2020, DGR 1060/2020 e PD 3976/2020.

REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Sono motivi di revoca parziale del contributo:

a) la fruizione di ammortizzatori sociali nel periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 aprile 2021;

b) le cessazioni del rapporto di lavoro per dimissioni, morte, pensionamento, nel periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 aprile 2021, qualora il datore di lavoro non proceda alla sostituzione del dipendente entro tre mesi dalla data di cessazione ma comunque entro il 30 aprile 2021;

c) i licenziamenti, per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, nel periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 aprile 2021, qualora il datore di lavoro non proceda alla sostituzione del dipendente entro tre mesi dalla data di cessazione ma comunque entro il 30 aprile 2021.

2. I dipendenti sostituiti nei casi previsti dalle lettere b) e c) di cui al comma precedente non devono appartenere alla famiglia anagrafica del legale rappresentante/titolare dell'impresa, di un socio dell'impresa o di colui che riveste cariche all'interno della stessa e non devono essere soci né titolari di cariche nell'ambito dell'impresa.

3. L'importo della revoca parziale è determinato sulla base delle giornate retribuibili nel periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 aprile 2021.

4. Sono motivi di revoca totale del contributo:

a) la perdita dei requisiti di ammissibilità;

b) il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

c) l'inottemperanza alla richiesta dell'amministrazione di fornire i documenti utili in caso di controllo;

d) la rinuncia al contributo successiva all'avvenuta concessione.

5. La revoca del contributo è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione del contributo previsto, come stabilito dalla normativa vigente.